



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della IV, I, II, III, VI, VII
Commissione Consiliare Permanente e IV
Speciale

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge: “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale” (Reg. Gen. n. 541)

Ad iniziativa della GR – Presidente De Luca – Vice Presidente Bonavitacola – Assessore Lepore
Depositata ed acquisita in data 27 aprile 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame ;

I, II, III, VI, VII Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

DdL.192**Assessore****Presidente Vincenzo De Luca****Vicepresidente Bonavita Cola Fulvio****Assessore Lepore Amedeo**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	09	00
DG	02	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

28/03/2018

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

APPROVAZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che in attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, occorre promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa.

CONSIDERATO che

- a. ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione;
- b. in attuazione della disposizione citata e in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea ed in particolare con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results), anche alla luce delle proposte formulate dall'OCSE nel rapporto denominato Better Regulation Europe: Italy, è stato predisposto il disegno di legge annuale di semplificazione per l'anno 2018, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale

RITENUTO di dover approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge annuale di semplificazione per l'anno 2018, in materia di urbanistica, pianificazione paesaggistica di competenza regionale, di opere e lavori pubblici di interesse regionale, di cultura e turismo nonché per sostenere lo sviluppo e l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale, che, in uno alla relazione illustrativa, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO che sono stati sentiti, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo e la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

VISTI

- a) lo Statuto regionale della Campania;
- b) la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge annuale di semplificazione 2018 che, in uno alla relazione illustrativa, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale;
3. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, ai responsabili delle Direzioni Generali e agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.192	del	28/03/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 09	00
				DG 02	00

OGGETTO :

**APPROVAZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL DISEGNO DI LEGGE
ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i> <i>Vicepresidente Bonavitacola</i> <i>Fulvio</i> <i>Assessore Lepore Amedeo</i>		<i>27/04/2018</i> <i>27/04/2018</i> <i>27/04/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>arch. Massimo Pinto</i> <i>Dott.ssa Esposito Roberta</i>		<i>24/04/2018</i> <i>24/04/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	28/03/2018	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		27/04/2018

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo
- 50 : GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 50 . 1 : DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
- 50 . 3 : Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale
- 50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
- 50 . 5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
- 50 . 6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- 50 . 8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
- 50 . 9 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 50 . 10 : DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
- 50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
- 50 . 12 : Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane
- 50 . 15 : Direzione Generale per le risorse strumentali
- 50 . 16 : Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

- 50 . 17 : DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB
- 60 : Uffici speciali
- 60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE
- 60 . 3 : Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici
- 60 . 6 : Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion
- 60 . 7 : UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario
- 60 . 8 : Ufficio Comunitario Regionale
- 60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata
- 60 . 10 : Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Disegno di legge recante
“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571) semplifica e razionalizza i procedimenti normativi e amministrativi in materia di governo del territorio e lavori pubblici attraverso misure atte a:

a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;

c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di cultura e turismo nonché per sostenere lo sviluppo e l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.

CAPO I
Disposizioni in materia urbanistica

Art. 2
Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale

1. All'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), dopo il comma 9, aggiungere il seguente: “9bis. Per la città metropolitana di Napoli, le finalità del Ptcp sono perseguite dallo strumento di pianificazione territoriale generale di cui alla lettera b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).”.)

Art. 3
Semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente

1. Dopo l'articolo 7bis della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è aggiunto il seguente:

“Art. 7 ter

(Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad attività produttive)

1. Sui fabbricati esistenti a destinazione produttiva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i casi di esclusione di cui all’articolo 3 e la destinazione degli immobili ad attività produttive, sono consentiti interventi finalizzati al potenziamento dell’attività produttiva in essere ovvero all’avvio di nuove linee di produzione, che prevedano, in deroga alle disposizioni urbanistiche dei PRG vigenti:

a) l’ampliamento, nei limiti del 15 per cento, della volumetria esistente ovvero della superficie utile interna mediante soppalchi;

- b) la demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, nell'ambito dello stesso lotto.
2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 devono obbligatoriamente garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e la riduzione delle emissioni inquinanti.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono ricadere nelle zone territoriali "D" o equipollenti del PRG ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in ogni caso non possono riguardare i fabbricati definiti come "archeologia industriale", nonché gli edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale di qualunque dimensione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono in alcun caso determinare consumo di suolo permeabile e devono avvenire nel rispetto degli standard urbanistici e delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici fissate dal PRG.
5. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinato tra l'altro all'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla-osta comunque denominati, necessari per l'esercizio delle attività produttive insediate o da insediare."

Art. 4

Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi:

a) preliminare;

b) adozione;

c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006.

3. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché sulla base della ulteriore elaborazione congiunta con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo di tutti i contenuti del Piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), adotta la proposta di Piano paesaggistico, in uno al rapporto ambientale.

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerate accoglibili d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. La Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al

rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione, previo esame da parte della competente commissione consiliare, entro i successivi novanta giorni. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero trascorsi i suddetti 90 giorni, previo accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 143, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della Regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in Ambiti territoriali identitari connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai precedenti commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per uno o più Ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono stralci funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato."

CAPO II

Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici

Art. 5

Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo "Collegato alla legge di stabilità regionale 2014") è così modificato:

a) prima delle parole "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza" sono inserite le seguenti: "Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,";

b) nel primo periodo le parole "i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" sono sostituite dalle parole "i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle parole "pSIC, SIC, ZSC e ZPS".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge regionale n. 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei comuni stessi.

Art. 6

Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004 è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis

(Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;

- b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;
- c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER);
- d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione.
2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.
3. Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Ove detto parere sia espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la conferenza di servizi stabilendo un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte a consentire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovracomunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.
4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma precedente costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.”.

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura e turismo

Art. 7

Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

1. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno quaranta recite";
- b) alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno cento recite";
- c) al numero 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi teatrali privati operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.";
- d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:
- a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

- b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;
- c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;
- d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provveda a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;
- e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;
- f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.”;
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola “attività” è aggiunta la seguente: “professionistica”;
- f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
“3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dal 1 al 30 settembre di ciascun anno.”;
- g) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola “risorse” le parole “distribuite proporzionalmente al numero dei posti” sono soppresse;
- h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.”;
- i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'art. 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.”;
- l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.”;
- m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: “saldo del”;
- n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis

(Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.
2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.
3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione

un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il 15% dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.”.

Art. 8

Semplificazione in materia di attività professionali turistiche

1. Alla lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di sviluppo economico, zone economiche speciali e razionalizzazione della spesa regionale

Articolo 9

Semplificazioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali

1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.

2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.

3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 anche allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.

4. Al comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, le parole da “fino ad un massimo” a “restituzione del contributo percepito” sono sostituite dalle seguenti: “. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive.”

Art. 10

Semplificazioni per incentivare l'occupazione

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della regione Campania alle imprese, nel rispetto della

normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa percettore di finanziamenti regionali rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazione, dei finanziamenti ricevuti.

2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.

Art. 11

Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante

1. All'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013 n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "soggetti ad autorizzazione o a concessioni ai sensi della presente legge";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio; •

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.";

d) al comma 3, le parole "la Regione convoca la commissione di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: "La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.";

e) al comma 9 le parole "la Regione" sono sostituite da: "l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo";

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica."

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 12

Clausola di semplificazione permanente

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 sono soppressi:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2008;
- b) i commi 8 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2008;
- c) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- d) i commi 2- bis e 2-ter dell'articolo 4 legge regionale 16 marzo 1986, n. 11.

Art.13

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

Disegno di legge recante “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Fin dal momento dell'insediamento della Giunta De Luca l'esigenza di semplificare le procedure amministrative e il corpus normativo regionale per rilanciare le significative risorse culturali, umane, economiche della Regione è stata avvertita come prioritaria.

Per questo motivo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ogni anno, nel termine fissato dalla legge del 30 marzo, la Giunta ha trasmesso in Consiglio regionale la legge annuale di semplificazione con misure volte a razionalizzare, riordinare e ridefinire l'ordinamento giuridico regionale secondo principi di semplicità, efficienza ed efficacia dei processi decisionali regionali, trasparenza assoluta e rigorosa, partecipazione e condivisione delle scelte più rilevanti, qualità della regolazione, in coerenza con le comunicazioni dell'Unione Europea sulla *better regulation*.

In questa scia si inserisce il disegno di legge di semplificazione per l'anno 2018 qui allegato che si pone l'obiettivo di proseguire sulla strada della trasformazione della macchina amministrativa regionale andando verso la direzione di una Regione sempre più a misura di cittadino.

Il presente disegno di legge si compone di 13 articoli, suddivisi in cinque capi, e si pone gli obiettivi prioritari di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi in materia di governo del territorio, imprese e innovazione, spettacolo dal vivo e turismo.

L'**articolo 1** individua le finalità e l'oggetto della proposta.

Il **CAPO I**, contenete gli articoli da 2 a 4, reca disposizioni di semplificazione in materia urbanistica.

L'**articolo 2** mira ad adeguare la normativa regionale in materia di governo del territorio alle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014 n. 16 di riforma delle province e degli enti locali, con particolare riferimento alle previsioni in materia di pianificazione territoriale e specificando che per la città metropolitana di Napoli le finalità del piano territoriale di coordinamento provinciale sono rimesse allo strumento di pianificazione territoriale generale previsto dalla lettera b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 56/2014.

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente volte a disciplinare l'ampliamento volumetrico, la demolizione e la ricostruzione di fabbricati destinati ad uso non residenziale, come previsto da altre Regioni (ad es. Veneto l.r. 14/2009; Puglia l.r. 14/2009; Sardegna l.r. 4/2009). Gli interventi di ampliamento, nei limiti del 15 per cento, della volumetria esistente ovvero della superficie utile interna mediante soppalchi e di demolizione e ricostruzione, con ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, nell'ambito dello stesso lotto, non possono riguardare i fabbricati definiti come “archeologia industriale”, nonché gli edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale di qualunque dimensione e non possono in alcun caso determinare consumo di suolo permeabile.

L'**articolo 4** sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 ed è volto a modificare la disciplina del procedimento regionale di approvazione del piano paesaggistico regionale, specificandone l'articolazione in tre fasi (preliminare, adozione e approvazione). In considerazione della varietà paesaggistica della Regione Campania, e della necessità di accelerare

l'attuazione di programmi d'intervento o *masterplan* mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano può prevedere l'articolazione del Piano in Ambiti territoriali identitari connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica, che costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.

Il **CAPO II**, che si compone degli articoli 5 e 6, reca disposizioni di semplificazione in materia di ambiente e lavori pubblici.

L'**articolo 5** reca modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 volte integrare le competenze delegabili, su richiesta, ai comuni in materia di valutazione di incidenza, uniformandole con riguardo ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di Conservazione Speciale (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). La modifica, inoltre, si propone di eliminare la scadenza entro la quale i Comuni possono formulare la richiesta di delega al fine di configurare una azione semplificativa dell'attività amministrativa durevole nel tempo.

L'**articolo 6** detta procedure semplificate per i lavori pubblici di interesse strategico regionale, ovvero per i progetti finanziati finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali; volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea; definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER) ed inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione. Per questi si prevedono, nel rispetto delle procedure dettate dalla normativa statale, tempi certi per l'approvazione nel caso si tratti di opere non conformi ai piani urbanistici comunali.

Il **CAPO III**, che si compone degli articoli 7 e 8, reca disposizioni di semplificazione in materia di interventi regionali di promozione dello spettacolo e attività professionali turistiche.

L'**articolo 7** interviene sulla disciplina delle attività regionali di promozione dello spettacolo attraverso modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6. In particolare sono previsti interventi volti a rendere omogenee le definizioni inerenti alle attività degli esercizi teatrali; a garantire sostegno e continuità a quegli esercizi teatrali che operano in aree disagiate e a rischio sociale mediante riduzione del limite minimo delle recite da effettuare all'interno della struttura; a definire modalità di ammissione, assegnazione ed eventuali rideterminazione e revoca dei contributi concessi.

L'**articolo 8** reca disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia di attività professionali turistiche alla legislazione nazionale, che ha statuito la validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica, rinviando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica.

Il **CAPO IV**, composto dagli articoli 9, 10 e 11 introduce disposizioni in materia di sviluppo economico e zone economiche speciali.

L'**articolo 9** introduce disposizioni volte a favorire i nuovi insediamenti produttivi sul territorio regionale, in coerenza con i contenuti del Piano strategico per la costituzione della ZES Campania. Al fine di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), il comma 1 prevede l'adozione di misure di liberalizzazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi di propria competenza e la definizione di meccanismi di monitoraggio e di controllo della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.

Il comma 2 prevede la massima riduzione degli oneri istruttori nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e la promozione, anche tramite appositi protocolli ed intese, di analoghe iniziative da parte degli enti interessati.

Il comma 3 prevede la stipulazione di appositi protocolli o accordi con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.

Il comma 4 modifica il comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che ha previsto un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale fino ad un massimo pari al cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive, al fine di renderlo maggiormente incisivo per le nuove iniziative produttive localizzate nelle aree ZES.

L'**articolo 10** introduce disposizioni volte a incentivare l'occupazione, prevedendo quale criterio di premialità per la concessione di agevolazioni alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Si prevede inoltre che l'impegno a mantenere inalterati o ad incrementare i livelli occupazionali rappresenti un elemento di valutazione nel caso di cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013 n. 8 ridefinendo la composizione delle commissioni di collaudo degli impianti di distribuzione carburante prevedendo, in particolare, che le stesse siano presiedute dal rappresentante dell'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo. Al fine di garantire maggiore speditezza nelle procedure preordinate alla messa in esercizio degli impianti, prevede inoltre che l'ufficio regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizzi il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni. Si prevede, infine, che le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, siano effettuate al momento del collaudo, al fine di concentrare in un unico momento le due verifiche previste.

Il **CAPO V**, composto dagli articoli 12 e 13, reca le disposizioni finali.

L'**articolo 12**, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, reca la clausola di semplificazione permanente e dispone l'abrogazione:

- del comma 2 dell'articolo 2 e dei commi 8 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2008, in coerenza con le modifiche apportate alla normativa regionale in materia dall'articolo 4 del disegno di legge;
- dei commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, le cui disposizioni, attuative dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 in materia di VIA, risultano superate dalla riforma introdotta dal decreto legislativo 104/2017;
- dei commi 2- bis e 2-ter dell'articolo 4 legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 , in coerenza con le modifiche apportate alla legge regionale dall'articolo 8 del disegno di legge.

L'**articolo 13** reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore della legge.

Disegno di legge recante “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge di semplificazione per l’anno 2018 si compone di 13 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I introduce disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica e di governo del territorio, con particolare riferimento alle politiche per la rigenerazione urbana, all’adozione dei piani urbanistici comunali, al procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale, ai procedimenti relativi ai parcheggi.

Il Capo II detta disposizioni di semplificazione in materia di ambiente, ed in particolare di valutazione di incidenza, e di procedure per le opere e i lavori pubblici di interesse regionale.

Il Capo III reca disposizioni di semplificazione in materia di interventi regionali di promozione dello spettacolo e attività professionali turistiche.

Il Capo IV introduce disposizioni in materia di sviluppo economico e zone economiche speciali.

Il Capo V reca le disposizioni finali.

Ciò premesso si procede all’illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza finanziaria ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2017.

L’**articolo 1** individua finalità ed oggetto del disegno di legge, individuando i principali ambiti di intervento. Data la sua natura programmatica, la norma non è idonea a generare oneri finanziari.

L’**articolo 2** modifica la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, adeguandone i contenuti alla legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di piano urbanistico provinciale. La disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 3** modifica la legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 introducendo disposizioni in materia di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad attività produttive. Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 4** interviene sul procedimento regionale di approvazione del piano paesaggistico regionale. Il contenuto ordinamentale della disposizione in esame rende la stessa inidonea ad avere effetti di spesa sul bilancio regionale.

L’**articolo 5**, di modifica del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16, disciplina le competenze in materia di Valutazione di Incidenza inerenti i proposti Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Conservazione Speciale (ZSC). Data la natura puramente ordinamentale della disposizione, essa non determina oneri sul bilancio regionale.

L’**articolo 6** definisce procedure semplificate per i lavori pubblici di interesse strategico regionale. La disposizione, dai contenuti ordinamentali, non produce nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 7** reca modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 in materia di spettacolo, con le quali si definiscono in maniera omogenea le attività degli esercizi teatrali, le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi, si specificano tempi di assegnazione e modalità di

eventuali rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi. Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale. All'opposto, le misure introdotte, razionalizzando la modalità di concessione dei contributi regionali e prevedendo meccanismi sanzionatori volti a ridurre i contributi concessi in relazione alle effettive attività svolte, potrebbe produrre maggiori entrate per il bilancio regionale.

L'**articolo 8** reca disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia di attività professionali turistiche alla legislazione nazionale, modificata con l'approvazione della legge 6 agosto 2013 n. 97. La disposizione di carattere ordinamentale non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9** introduce, ai commi 1, 2 e 3, disposizioni programmatiche in coerenza con i contenuti del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale (ZES) della Campania, prive di effetti di spesa e al comma 4 modifica il comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che ha introdotto un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale, prevedendo per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sotto il profilo finanziario, il nuovo testo del comma 4 risulta neutro, rimanendo confermati sia gli stanziamenti della disposizione originaria che il rinvio alla Giunta di eventuali incrementi delle disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia. In particolare si rileva come il comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 10/2017 già prevede uno stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2.

L'**articolo 10** introduce disposizioni volte a incentivare l'occupazione, prevedendo quale criterio di premialità per la concessione di agevolazioni alle imprese l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013 n. 8 ridefinendo la composizione delle commissioni di collaudo degli impianti di distribuzione carburante e modificando le procedure per le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si esplicita che la partecipazione all'organo dei suoi componenti è gratuita e che non debba dar luogo alla corresponsione di indennità, compensi, altri emolumenti comunque denominati. Rimane ferma, inoltre, la disciplina dei rimborsi spese, prevista dal comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 10/2017, che rimette a carico dei soggetti proponenti l'onere per le spese di trasporto sostenute dal personale incaricato.

L'**articolo 12**, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, reca la clausola di semplificazione permanente e individua le disposizioni abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge, senza effetti di spesa.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del bilancio regionale, come prevede l'articolo **13** che reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore della legge.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di legge “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La proposta normativa si inserisce nell'ambito dei programmi e delle politiche di “<i>Better regulation</i>” e di semplificazione amministrativa e normativa che, ormai, sono entrate stabilmente a far parte dell'Agenda politica non solo europea, ma anche nazionale e regionale. Nello specifico, la legge di semplificazione Campana per il 2018 interviene in 3 macro-aree: il governo del territorio e l'urbanistica, la cultura e il turismo, l'imprenditorialità e lo sviluppo economico ed occupazionale.</p> <p>In particolare, nell'ambito della seconda area di intervento, a livello europeo è stata intrapresa contro l'Italia la procedura di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l'esistenza di norme nazionali in materia di guide turistiche in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, ponendo, pertanto, una limitazione all'esercizio della professione.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>L'intervento normativo è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ conformare le norme regionali in materia di pianificazione territoriale alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);➤ modificare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;➤ semplificare gli interventi regionali di promozione dello spettacolo;➤ sostenere lo sviluppo e l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale;➤ semplificare l'approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di interesse e competenza regionale;➤ chiarire l'ambito di operatività professionale delle guide turistiche abilitate, in ossequio ai principi e alle norme europee. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado</p>

	<p>di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'approvazione del piano paesaggistico, e il numero di attori istituzionali e della società civile che verranno coinvolti; ➤ la quantità dei contributi concessi in materia di promozione dello spettacolo e la quantità dei contributi rideterminati, ridotti o revocati; ➤ il numero di opere e lavori pubblici di qualsiasi natura che si realizzano nel territorio della Regione Campania; ➤ il numero di interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sui fabbricati esistenti a destinazione produttiva che saranno realizzati; ➤ l'effettiva riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e il numero di protocolli ed intese avviate in materia; ➤ l'effettivo incremento del livello occupazionale delle PMI della Regione. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio ha una portata molto ampia, andando ad incidere su alcuni settori specifici (edilizia, urbanistica, governo del territorio, cultura e spettacolo, turismo) e poi su numerosi procedimenti normativi e amministrativi quali quelli di approvazione del piano paesaggistico.</p> <p>Nello specifico, il disegno di legge interviene su soggetti sia privati che pubblici, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti pubblici: Regione ed enti locali, in particolare i Comuni e città metropolitane; ➤ soggetti privati: geometri, ingegneri, Geni civili, architetti, costruttori edili e relative associazioni; le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni coinvolte nella gestione del patrimonio edilizio esistente e i cittadini; esercizi teatrali e soggetti che svolgono attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante; guide turistiche; soggetti che gestiscono iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES); soggetti che lavorano con gli impianti di distribuzione di carburanti; ➤ destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Al fine di formulare ipotesi normative efficaci e coerenti, la Regione ha avviato un processo di consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati sull'argomento oggetto del presente disegno di legge.</p> <p>Il processo di consultazione è stato realizzato attraverso incontri in presenza con destinatari individuabili e individuati attraverso una procedura di selezione per interessi coinvolti. Tra i soggetti che sono intervenuti per formulare proposte e osservazioni volte alla semplificazione del contesto normativo e amministrativo della Regione, ci sono l'ANCE Campania e l'ARTEC Campania (Agenzia Teatrale della Campania).</p>

	<p>In particolare, l'ANCE Campania, dopo l'incontro realizzato con la struttura amministrativa competente e con il Presidente De Luca che si è svolto il 24 ottobre 2017, ha trasmesso via mail alcune proposte con nota prot. n. 3703 del 13 febbraio 2018. Con questo documento l'ANCE ha suggerito interventi di semplificazione relativi alla L.R. n. 13/2008 in materia di pianificazione paesaggistica (poi accolti nella proposta di intervento in esame); alla L.R. n. 15/2000 in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti (non accolti); alla L.R. 19/2001 sui parcheggi pertinenziali (non accolti); alla L.R. n. 19/2009 sul Piano casa (poi accolti anche se in modo parzialmente diverso da quanto suggerito); alla L.R. 16/2004 sul governo del territorio, soprattutto 1) assumendo l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero; 2) introducendo misure di rigenerazione urbana; 3) proponendo un procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano urbanistico comunale; 4) intervenendo in materia di Perequazione territoriale, compensazione urbanistica e di Regolamento urbanistico edilizio comunale (non accolti). Inoltre, nella nota trasmessa, l'ANCE ha sottolineato l'esigenza di realizzare l'unificazione e la semplificazione della legislazione urbanistica regionale, in particolare riunendo in un unico testo le norme della L.R. n. 16/2004 e quelle del relativo regolamento di attuazione n. 5/2011.</p> <p>Anche l'ARTEC Campania ha inviato una nota indirizzata al Presidente della Regione con mail del 2 febbraio 2018 in cui ha auspicato un riordino della L.R. n. 6/2007 <i>"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"</i> nel quadro di un aggiornamento necessario alla luce dei mutamenti che l'intero sistema dello spettacolo ha subito. Per recepire questa istanza, il disegno di legge ha introdotto con l'articolo 7 interventi volti a rendere omogenee le definizioni inerenti alle attività degli esercizi teatrali; a garantire sostegno e continuità a quegli esercizi teatrali che operano in aree disagiate e a rischio sociale mediante riduzione del limite minimo delle recite da effettuare all'interno della struttura; a definire modalità di ammissione, assegnazione ed eventuali rideterminazione e revoca dei contributi concessi.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1.</p> <p>Infatti, la proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili per semplificare e chiarire i contenuti e le procedure di pianificazione paesaggistica; rendere più agevole e immediata la determinazione dei contributi per la promozione dello spettacolo; ridefinire le modalità di ammissione e di assegnazione degli stessi e l'arco temporale entro il quale presentare le istanze di ammissione; modificare i tempi di assegnazione ed eventuali rideterminazioni dei contributi concessi, in modo da consentire eventualmente un ricalcolo del contributo con relativa redistribuzione delle risorse eccedenti; prevedere la rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi in caso di variazione, entro un determinato periodo, di quanto dichiarato in via preventiva.</p> <p>Infine, la proposta 1) adegua la normativa regionale a quella sopravvenuta nazionale per ciò che concerne l'esercizio professionale</p>

	delle guide turistiche abilitate; 2) individua contributi per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di rilanciare le attività imprenditoriali; 3) introduce agevolazioni allo scopo di promuovere l'occupazione; 4) detta semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per numerosi soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di adottare misure di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volte a disciplinare l'ampliamento volumetrico, la demolizione e la ricostruzione di fabbricati destinati ad uso non residenziale; ➤ di avviare procedure semplificate per i lavori pubblici di interesse strategico regionale; ➤ di ottenere contributi per attività regionali di promozione dello spettacolo; ➤ contributi per promuovere l'occupazione in Campania; ➤ semplificazioni procedurali per il collaudo degli impianti di distribuzione carburante; ➤ meccanismi volti a favorire i nuovi insediamenti produttivi sul territorio regionale, in coerenza con i contenuti del Piano strategico per la costituzione della ZES Campania. <p>Il presente intervento non comporta invece svantaggi nei confronti di nessun destinatario.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione comporta effetti benefici sulle micro, piccole e medie imprese che beneficeranno, secondo un criterio di premialità, della concessione di agevolazioni, qualora assumano l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un triennio, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Inoltre, sempre le PMI potranno avvalersi, con i profitti che ne deriveranno, delle procedure semplificate per i lavori pubblici di interesse strategico regionale.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ che ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa percettore di finanziamenti regionali in ragione dell'impegno preso e rivolto a incrementare il livello occupazionale, debba

	<p>rendicontare periodicamente alla Regione gli effetti, in termini di sviluppo occupazione, dei finanziamenti ricevuti (art. 10);</p> <p>➤ che entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari degli interventi regionali di promozione dello spettacolo debbano presentare una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia (art. 7).</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza e sulle forme di imprenditorialità, anche giovanili, dal momento che contiene misure suscettibili di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attivare i mercati che ruotano intorno al settore urbanistico ed edilizio; ✓ introdurre contributi per promuovere l'occupazione; ✓ semplificare l'approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di interesse e competenza regionale; ✓ semplificare gli interventi regionali di promozione dello spettacolo; ✓ introdurre contributi e strumenti di semplificazione per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale, nonché i Comuni.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>La proposta contiene una disposizione per garantire trasparenza e pubblicità degli interventi, ovvero l'art. 3, comma 4, in base alla quale la proposta di piano paesaggistico deve essere pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per formulare eventuali osservazioni.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono previsti adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare:</p> <p>➤ non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; ➤ non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.
--	--

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di legge “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento europeo. L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con le disposizioni del diritto unionale ed in particolare con i più recenti interventi sulla “<i>Better regulation</i>”, materia che è stata dichiarata una priorità dell'Agenda della Commissione Juncker, come ribadito anche nella Comunicazione “<i>EU law: Better results through better application</i>” del dicembre del 2016. Come noto, la “<i>Better regulation</i>” richiede di progettare le norme e le politiche in modo aperto e trasparente, facendo sì che gli obiettivi siano raggiunti con il minimo costo e tenendo conto dell'intero ciclo politico della regolazione. Soprattutto, la strategia di “<i>Better regulation</i>” si fonda su alcuni capisaldi, quali la semplificazione normativa e amministrativa e la riduzione degli oneri amministrativi. La proposta normativa interviene proprio in quest'ambito e, in linea con l'azione di semplificazione avviata annualmente a livello regionale a partire dal 2015, propone interventi al fine di razionalizzare i procedimenti e le azioni di competenza della Regione, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.</p> <p>La proposta normativa, sempre al fine di semplificare, ridurre oneri regolatori, introdurre misure di liberalizzazione e di migliorare la qualità della normativa vigente a livello regionale, interviene in alcuni definiti ambiti settoriali regolati anche a livello europeo.</p> <p>In particolare, il disegno di legge con l'articolo 8 incide sulla disciplina delle guide turistiche precisando che “<i>L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali</i>”. L'intervento, riconoscendo che tale attività può essere esercitata su tutto il territorio, senza introdurre limitazioni all'esercizio della professione, si pone in linea con la c.d. Direttiva servizi (Direttiva 2006/123/CE) e con i principi UE in materia di libera prestazione dei servizi e di concorrenza.</p> <p>Inoltre, la proposta normativa con gli articoli 9 e 10 (che introducono misure e contributi per incentivare l'occupazione e sostenere nuove iniziative imprenditoriali) interviene nella materia dei c.d. aiuti di Stato, come definiti dall'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Secondo quest'articolo, qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro o da risorse statali in qualsiasi forma che distorce o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, sarà, nella misura in cui interessa gli scambi tra stati membri, incompatibile con il mercato interno. Non sono tali, tuttavia, gli aiuti alle imprese e lavoratori</p>

	<p>che per le finalità cui sono destinati non rientrano in questa definizione (come stabilito dal Regolamento U.E. n. 651/2014) e possono essere erogati liberamente. Tra gli aiuti consentiti ci sono quelli che hanno un effetto di stimolo, incentivazione, rispettano criteri di trasparenza e ripercorribilità. Tra questi, la normativa europea cita gli aiuti regionali che hanno lo scopo di incoraggiare gli investimenti e l'occupazione, nonché le piccole imprese di nuova costituzione; gli aiuti agli investimenti ed all'occupazione in favore delle PMI. La proposta normativa rientra in questo ventaglio di opzioni, in quanto le agevolazioni ivi previste rientrano fra le categorie che godono di esenzione, ovvero gli aiuti a finalità regionale, volti a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro (Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 - 2013/C 209/01 - sono stati adottati dalla Commissione il 19 giugno 2013).</p>
<p>2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i></p>	<p>La proposta non si pone in contrasto con il quadro costituzionale ed in particolare con l'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione che annovera il "governo del territorio" fra le materie di legislazione concorrente, per la quale le Regioni sono tenute ad osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di "governo del territorio" coincide con l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati tutti gli usi ammissibili del territorio e in essa rientrano anche l'urbanistica e l'edilizia (<i>ex plurimis</i> sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003). Pertanto, l'attività edilizia è rimessa alla disciplina concorrente di Stato e Regioni ma le ricadute che il suo esercizio determina sul territorio coinvolgono aspetti e "beni" certamente rimessi alla esclusiva tutela statale, quali l'ambiente ed il paesaggio, rispetto ai quali è precluso alle Regioni introdurre un minore rigore di protezione ambientale, secondo un costante orientamento della Corte Cost. (sentenze n. 232/2008 e 101/2010). Poiché l'intervento normativo è riconducibile all'interno dei suddetti ambiti, esso si presenta conforme a Costituzione.</p> <p>Inoltre, la proposta è conforme al riparto costituzionale in materia di turismo che appartiene «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost (sent. n. 94/2008, n. 214 e n. 90 del 2006).</p> <p>Conformi al riparto costituzionale, sono anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 che promuovono lo sviluppo economico ed occupazionale in quanto – come ricorda la Corte Costituzionale con la sentenza 14 del 2004 - appartengono <i>“alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”</i>.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, la proposta si pone in linea con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); ✓ il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); ✓ il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti); ✓ il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); ✓ il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; ✓ la legge 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. Riforma Madia); ✓ la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013); ✓ il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; ✓ l’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che prevede: <i>«Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali»</i>; ✓ decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L’intervento normativo è conforme allo Statuto regionale ed in particolare agli art.li 7, 8 e 64 che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ art. 7: la Regione considera l’uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata. ✓ art. 8: la Regione promuove ogni utile iniziativa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; ✓ art. 64, comma 2: l’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi

<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>L'intervento normativo incide sulle seguenti leggi regionali, modificandole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) ✓ L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo "Collegato alla legge di stabilità regionale 2014); ✓ L.R. 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo); ✓ L.R. 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche); ✓ L.R. 31 marzo 2017, n. 10. (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal. DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017); ✓ L.R. del 30 luglio 2013 n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti); ✓ L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa).
<p>5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in continuità con le leggi regionali annuali di semplificazione del 2015, del 2016 e del 2017, contiene una serie di misure di semplificazione indispensabili per ridurre gli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese, per riorganizzare i processi normativi e decisionali, per riformare il funzionamento delle procedure amministrative interne promuovendone una maggiore efficienza ed efficacia e, infine, per rilanciare l'economia.</p> <p>In particolare, introduce norme per la semplificazione in relazioni ai seguenti settori: governo del territorio, urbanistica (art.li 2,3, 4 e 5) e lavori pubblici (art. 6), cultura e turismo (art.li 7 e 8), imprenditoria (art.li 9, 10, 11).</p> <p>Quanto agli specifici strumenti di semplificazione normativa utilizzati, l'articolo 12 introduce una clausola di semplificazione permanente che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 28 luglio 2017, n. 23 "<i>Regione Campania Casa di Vetro – Legge annuale di semplificazione 2017</i>" - indica le norme abrogate, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata dal provvedimento.</p>
<p>6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i></p>	<p>Nella presente legislatura, la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge "<i>Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio</i>", poi approvato dal Consiglio a giugno 2017. Il provvedimento affronta</p>

	<p>tre temi fondamentali: il regime di scadenza degli strumenti urbanistici e dei termini di adeguamento dei piani urbanistici comunali alla legge regionale vigente; le misure alternative all'abbattimento degli immobili abusivi; il piano di utilizzazione degli arenili demaniali e le procedure di loro approvazione.</p>
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>La Corte Costituzionale si è pronunciata su questioni in parte affini a quelle affrontate nell'ambito del disegno di legge con alcune recenti sentenze.</p> <p>In particolare, con la sentenza n. 50 del 2017 la Corte è intervenuta sul procedimento per l'approvazione del Piano territoriale regionale (PTR) e sul relativo necessario coinvolgimento del MIBACT. Nel ricorso, il Governo ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)», sostenendo che la disciplina del procedimento di formazione (art. 15 della legge impugnata) e variante (art. 17 della legge impugnata) del «Piano territoriale regionale» (PTR) avrebbe violato gli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto non avrebbe previsto che la formazione e la variazione avvenga con atto elaborato congiuntamente dalla singola Regione e dal Ministero, con modalità disciplinate da apposite intese, prevedendo, invece, soltanto la trasmissione dello strumento pianificatorio al MiBACT per la formulazione di un parere. La Corte, pur dichiarando in questo specifico caso cessata la materia del contendere per <i>ius superveniens</i>, ha riconosciuto la necessità del coinvolgimento del Mibact attraverso specifiche intese con la Regione. Infatti, in questo caso, ad avviso della Corte, la Regione - nelle more del giudizio - ha superato la censura del Governo introducendo tra gli strumenti della pianificazione territoriale regionale il «Piano paesaggistico», il quale deve essere predisposto attraverso modalità di elaborazione congiunta (previa intesa e successivo accordo) con il MiBACT, conformi a quanto prescritto dagli artt. 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>In materia di guide turistiche, con la sentenza n. 178/2014, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 4, della L.R. Umbria n. 13 del 2013 (Testo unico in materia di turismo) nella parte in cui dispone che: «<i>Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72</i>». In particolare, la Corte in questo caso chiarisce due questioni di rilievo. Da un lato ribadisce che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale</p>

	<p>limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)» (sentenza n. 98 del 2013). Dall'altro afferma che nel caso in esame è evidente il contrasto tra l'art. 3 della legge n. 97/2013 (Legge europea 2013) secondo cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e l'art. 73, comma 4, della L.R. n. 13/2013 che, invece, subordina la possibilità di svolgere la suddetta attività all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma regionale impugnata, pertanto, introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale ed europeo.</p> <p>In materia di valutazioni d'incidenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195/2017, ha precisato che la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", rientrando nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie. In base al principio per cui le Regioni <i>"non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva"</i> (sentenza n. 104 del 2008), la Corte ha affermato che nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale sia sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, <i>"neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente"</i> (sentenza n. 67 del 2011)».</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento richiede il seguente successivo atto attuativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> All'art. 9, comma 4, il nuovo comma 60 dell'art. 1 della L.R. 31 marzo 2017, n. 10, prevede che: <i>"La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta"</i>.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>L'attuazione della proposta normativa è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.</p>